



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)



COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 56 del 19-05-21

**OGGETTO: PROGETTO RINASCIMENTO HEALTH POINT- TELEMEDICINA A SAN GINESIO - APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO**

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 11:30, nella Residenza Municipale in streaming in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CIABOCCO GIULIANO	SINDACO	P
BELLI DARIS	VICE SINDACO	P
SALTARI GIORDANO	ASSESSORE	P
ALESSANDRINI MARIA	ASSESSORE	P
Mari Angelamaria	ASSESSORE ESTERNO	P


Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario Comunale Caprari Dott.ssa Fabiola

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto.

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.656022

[protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it) - [info@comune.sanginesio.mc.it](mailto:info@comune.sanginesio.mc.it) - [www.comune.sanginesio.mc.it](http://www.comune.sanginesio.mc.it) - [www.sanginesioturismo.it](http://www.sanginesioturismo.it)



## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

-lo sviluppo della **telemedicina** (cioè l'uso delle tecnologie di telematica nella medicina per fare diagnosi e terapie a distanza) si rende sempre più necessario in Italia considerando che il nostro Paese è uno dei primi per longevità della propria popolazione con sviluppo sempre maggiore di malattie croniche a cui si deve far fronte;

-l'anno 2020, e questo inizio del 2021, dominati dall'emergenza Covid-19, hanno oltremodo dimostrato come la telemedicina possa essere una soluzione efficace per garantire la continuità assistenziale ai pazienti proprio quando le esigenze di distanziamento imposte dalla pandemia rendono difficoltose altre modalità di accesso a cure e trattamenti;

-in sintesi, i fenomeni più importanti che caratterizzano e accompagnano la crescita della domanda di servizi di telemedicina sono:

- l'invecchiamento della popolazione e la limitata capacità di fornire assistenza specialistica nelle strutture residenziali per anziani e/o soggetti fragili;
- l'aumento del numero di pazienti affetti da malattie croniche curati al proprio domicilio che sono impossibilitati a raggiungere le strutture sanitarie, pubbliche e private, per sottoporsi ad esami di routine e/o di controllo
- i programmi di governo atti a combattere malattie e stili di vita sbagliati, anche attraverso azioni di prevenzione su larga scala;
- la diminuzione del numero di professionisti nella sanità e un più facile accesso agli specialisti;
- le nuove tecnologie di trattamento;

I servizi di telemedicina, in particolare puntano a:

- intervenire in una fase precoce della malattia attraverso il monitoraggio e quindi ridurre il tasso d'aggravamento e di mortalità;
- ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera;
- razionalizzare le decisioni attraverso la consultazione a distanza con gli specialisti;
- ridurre il costo della cura del paziente.

PREMESSO che, già dall'anno 2017, la Fondazione "A.Merloni" di Fabriano, nell'ambito di un'iniziativa a favore della popolazione del Comune di San Ginesio e del territorio limitrofo gravemente colpiti dal sisma, ha finanziato il servizio di telemedicina "Health Point", svolto dalla ditta TELEMEDWARE di Ferrara ( servizio scaduto il 15 ottobre 2019);

ATTESO che il succitato servizio, effettuato dalla predetta ditta gratuitamente a favore della locale popolazione, grazie alla telemedicina, ha consentito agli utenti fruitori di beneficiare di esami diagnostici e referti in tempi brevi;

Considerato che, successivamente alla scadenza del 15 ottobre 2019, il servizio in questione è stato svolto dalla Associazione Cante di Montevercchio onlus con sede a

Fano che nel periodo di riferimento ha effettuato gratuitamente in questo Comune, le seguenti prestazioni:

1. Esami ematici (Colesterolo Totale, Emoglobina Glicata e Stick per il Diabete)
2. Holter Cardiaci
3. Holter Pressori
4. ECG
5. Visita dermatologica
6. Spirometria
7. MOC
8. Misurazione Pressione Arteriosa
9. Composizione corporea;

TENUTO CONTO che il servizio in argomento ha di fatto rappresentato un utile ed importante intervento volto ad alleviare i disagi della locale popolazione colpita dai noti eventi sismici del 2016 e dalla pandemia COVID-19;

ACCERTATO che la Regione Marche con DDPF HTA e tecnologie biomediche-ARS n.44 del 10.11.2020 ha concesso a questo Comune un contributo di € 30.000,00 per lo sviluppo del presidio di telemedicina Healt Point;

ATTESO che questa Amministrazione Comunale, in considerazione della pubblica utilità del servizio sopra descritto, intende continuare a garantire il medesimo ;

DATO ATTO che, anche alla luce dell'intervenuto finanziamento regionale, in collaborazione con l'associazione Cante di Montevecchio onlus con sede a Fano è stata predisposta una programmazione per la gestione dell'healt Point- anno 2021 attraverso la realizzazione del progetto RINASCO healt point telemedicina San Ginesio che ha come fine la costruzione di un accordo di partenariato fra il Comune di San Ginesio ( capofila) e l'associazione Cante di Montevecchio onlus con sede a Fano (partner);

VISTO lo schema di accordo di partenariato di cui sopra, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il quale i soggetti interessati intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per l'attuazione del progetto e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché impegni reciproci;

RILEVATO che la Corte Costituzionale con Sentenza della Consulta n. 131 del 2020 sui rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni affronta il tema molto discusso del rapporto fra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore (ETS), disciplinato dall'art. 55 del Codice del Terzo settore (CTS - D.lgs. 117/2017).

Testualmente la Corte afferma:

*"L'art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS. Ciò in quanto gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal*

*codice medesimo, agli ETS, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale. Gli ETS, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno". Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico. Del resto, lo stesso diritto dell'Unione – ... – mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali)".*

ATTESO che da questa sentenza emerge, indubbiamente, che **“gli ETS sono soggetti della comunità che partecipano alla funzione amministrativa pubblica, in attuazione del principio di sussidiarietà, rafforzato dall’art. 55 (sussidiarietà orizzontale), valorizzata dall’art. 118 quarto comma Costituzione, prefigurando il nuovo modello di **“amministrazione condivisa”**”**.

RITENUTO, pertanto, che al Terzo Settore è riconosciuta la capacità di perseguire, in quanto tale, nell’esercizio della propria autonoma iniziativa, funzioni pubbliche, realizzando attività di interesse generale.

RILEVATO che l’art. 55 del codice del Terzo Settore, *In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, **nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, (attività di interesse generale)** assicurano **coinvolgimento attivo** degli Enti del Terzo*

*Settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

RITENUTO, pertanto, che:

- il suddetto articolo prevede **una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria**, strutturando e ampliando una prospettiva limitatamente a *interventi innovativi e sperimentali* in ambito sociale, nell'art. 1 comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del DPCM 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

**-si instaura tra soggetti pubblici e ETS un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del libero mercato;**

-la **co-programmazione, coprogettazione ed il partenariato** si configurano come fasi di un procedimento complesso, espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato solo su un rapporto sinallagmatico lineare;

ACCERTATO che il DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ha introdotto importanti modifiche al Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), in particolare l'Art. 30, c. 4 – CCP – che ora cita, insieme alle procedure di affidamento e alle altre attività in materia di contratti pubblici, anche le “*forme di coinvolgimento degli ETS previste dal Titolo VII del D.lgs. 117/2017*”;

ATTESO che, a differenza dei contratti pubblici da sempre caratterizzati dall'onerosità della prestazione, quanto previsto dall'art. 55 si fonda sulla condivisione, sulla convergenza di obiettivi, sull'aggregazione di risorse, dando origine ad un rapporto di scopo comune tra tutte le parti partecipanti;

RILEVATO che in questa tipologia di rapporti tra PA ed ETS si richiama la legge 241/1990 (Art. 12) che disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, garantendo i vantaggi economici a persone e/o enti pubblici e privati. Per questo, nei rapporti instaurati, seguendo l'art. 55, si parla di contributi e non di corrispettivi;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, approvare lo schema di accordo di partenariato allegato al presente atto parte integrante e sostanziale del presente atto, volto alla presentazione ed attuazione del progetto in questione;

VISTI:

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.72 del 31 marzo 2021 (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. N.117/2017 – Codice del Terzo Settore);
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs n267/2000, i pareri favorevoli espressi dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge;

#### DELIBERA

- DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE lo schema di accordo di partenariato tra il Comune di San Ginesio e l'Associazione Cante di Montevicchio onlus con sede a Fano allegato al presente atto parte integrante e sostanziale;
- -DI DARE ATTO che il progetto in esame viene finanziato con il contributo di € 30.000,00 che la Regione Marche con DDPF HTA e tecnologie biomediche-ARS n.44 del 10.11.2020 ha concesso a questo Comune per lo sviluppo del presidio di telemedicina Healt Point;
- DI AUTORIZZARE Il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo di partenariato in oggetto;
- DI DICHIARARE il presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale  
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 15-06-21

L'Addetto alla Pubblicazione  
f.to ZEGA GIUSEPPINA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li, 15-06-21

Il Segretario Comunale  
Caprari Dott.ssa Fabiola

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 19-05-2021:

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

prot. n.

\*\*\*\*\*

in streaming

Li,

Il Segretario Comunale  
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

---